



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 290 DEL 23/04/2014

PAGAMENTO COMPENSO SOSTITUTIVO DI FERIE NON GODUTE A DIPENDENTE DI RUOLO COLLOCATA A RIPOSO PER RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI SERVIZIO.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
UFFICIO STIPENDI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Giuseppina Massara

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28 giugno 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 11 del 15 gennaio 2014, con la quale si prende atto che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 500 del 11 luglio 2013 ad oggetto "Risoluzione del rapporto di lavoro, per raggiungimento del limite massimo di servizio, della dipendente di ruolo sig.ra A.B." con la quale la dipendente di ruolo Sig.ra A.B. nata il 7 febbraio 1954 inserita nella dotazione organica di questa amministrazione con il profilo di "Istruttore Direttivo" è stata collocata a riposo a far data dal 1° aprile 2014;

RILEVATO che in data 9 febbraio 2014 la dipendente A.B. subiva un infortunio che la costringeva alla malattia a far data dal 10 febbraio 2014 non consentendo alla stessa la possibilità di usufruire interamente delle ferie residue, precedentemente programmate;

VISTA la comunicazione dell'Ufficio Rilevazione Presenze prot. n. 8661 del 17 marzo 2014, depositata agli atti della presente determinazione, dalla quale si evince che la suddetta dipendente, alla data della cessazione del rapporto di lavoro, doveva usufruire di 25 giorni di ferie;

CONSIDERATO che per quanto concerne le modalità di determinazione del compenso per ferie non godute occorre rifarsi alla disciplina dell'art. 10 del CCNL EE.LL. del 5 ottobre .2001, secondo la quale il compenso sostitutivo delle ferie non fruito è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett.c) del CCNL EE.LL. del 14 settembre 2000;

RICHIAMATO altresì il comma 4 del medesimo art. 52 del CCNL EE.LL. del 14 settembre 2000 sempre in materia di quantificazione del compenso per ferie non godute;

VISTO l'art. 5 comma 8, del Decreto Legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche in qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche dispone che gli stessi "sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi";

VISTO il parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale, riconoscendo che la normativa appena citata ai fini dell'inclusione nell'ambito oggettivo del divieto si riferisce a situazioni per le quali la prevedibilità dell'evento (collocamento a riposo) ovvero la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione) consentirebbe una ponderazione circa l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare la fruibilità del diritto compatibilmente con le esigenze personali e organizzative dell'amministrazione;

PRESO ATTO che la modalità con cui si è determinata la cessazione del rapporto di lavoro con la ex dipendente P.A. riguarda situazioni in cui il rapporto si conclude in modo "anomalo" (inabilità alle mansioni per malattia) e che pertanto non ha potuto fruire delle ferie maturate proprio a causa dell'assenza dal servizio nel periodo antecedente per malattia;

CONSIDERANDO pertanto in base al descritto parere che non sembra rispondere alla *ratio* del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n.95 del 2012 il caso sopra citato che diversamente opinabile, comporterebbe alla preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore di fruire delle ferie maturate e non godute per ragioni di salute;

VISTO il parere n. 94806 dell'8 novembre 2012 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il quale evidenzia come la *ratio* del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, nonché eventi che, in quanto prolungati possono determinare la risoluzione del rapporto, eventi non imputabili alla volontà del lavoratore ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro);

RITENUTO, sulla base delle considerazioni riportate nelle suddette note del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il pagamento delle ferie maturate alla data del 31 marzo 2014 e non godute dalla dipendente per motivi di salute (25 giorni di ferie residue);

TENUTO conto che la dipendente di che trattasi era inquadrata nella categoria D, posizione economica D3, e che la quantificazione del compenso dovuto è quella riportata nella tabella depositata agli atti della presente determinazione;

PRESO ATTO CHE:

- al lavoratore deve essere corrisposta un'indennità pari alla retribuzione che avrebbe percepito in caso di ordinaria assenza dal lavoro;
- il compenso sostitutivo delle ferie non fruiti, secondo la vigente disciplina contrattuale, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 10 del CCNL 5 ottobre 2001 prendendo a base di calcolo la nozione di cui all'art. 52, comma 2, lett. C) del CCNL 9 maggio 2006: Retribuzione individuale mensile costituita dalla retribuzione base mensile (valore economico mensile per la posizione D3, indennità di comparto), retribuzione individuale di anzianità se presente, nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
- la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26;

VISTI i conteggi predisposti e depositati agli atti della presente determinazione dai quali risulta che l'importo dovuto alla Sig.ra A.B. a compensazione dei 25 giorni di ferie maturati e non goduti, è di Euro 1.964,80 oltre ad oneri a carico Ente per Euro 634,63;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di procedere, per i motivi espressi in narrativa, alla liquidazione della somma di Euro 1.964,80 alla Sig.ra A.B., già dipendente di ruolo del Comune di Cattolica collocata a riposo con decorrenza dal 1° aprile 2014 (ultimo giorno di servizio 31 marzo 2014), a titolo di pagamento delle ferie non godute (25 giorni) oltre ad € 634,63 per oneri a carico Ente;
3. di dare atto che la spesa di Euro 2.599,60 farà carico come segue:
  - quanto ad Euro 1.964,80 al cap. 200.001 “Retribuzioni al personale di ruolo servizi di segreteria generale.” del bilancio di previsione 2014 - Imp. 98 – cod.siope 1101;
  - quanto ad Euro 634,63 al cap. 200.002 “Contributi a carico dell'ente su retribuzioni al personale di ruolo servizi di segreteria generale” del bilancio di previsione 2014 - Imp. 270 – 313 - Cod. siope 1111;

di individuare nel funzionario Mariano LUMBARDU il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO STIPENDI

UFFICIO PRESENZE

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 23/04/2014

Firmato

*Giuseppina Massara / INFOCERT SPA*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)